



LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Nota di Aggiornamento

Gennaio 2024

1 Premessa

A conclusione dell'*iter* parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 300 del 27 dicembre 2023) la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, che introduce disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (c.d. Legge sul *Made in Italy*).

La legge contiene sia disposizioni di carattere generale, sia numerose disposizioni settoriali dedicate a specifiche filiere produttive. L'analisi che segue riguarda le principali misure di interesse, soprattutto con riferimento a quelle di portata più generale, e dà evidenza delle modifiche approvate in Parlamento (in prima lettura alla Camera).

2 Misure di interesse

PRINCIPI E OBIETTIVI

Il provvedimento riconosce il **principio generale** secondo cui la valorizzazione e la promozione, in Italia e all'estero, delle produzioni d'eccellenza costituisce, tra gli altri, un *driver* per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea (art. 1).

A tal fine, accogliendo una proposta di modifica introdotta alla Camera, il provvedimento prevede ora che le attività di **tutela e valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana** siano svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE. Tali attività andranno realizzate nel quadro delle linee guida e di indirizzo elaborate dal Comitato per il Made in Italy nel Mondo e adottate dalla Cabina di regia per l'Internazionalizzazione¹ (art. 2).

Viene individuata la data del 15 aprile di ciascun anno quale **Giornata nazionale del made in Italy** per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, già prevedendo che le celebrazioni potranno essere promosse in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore (art. 3).

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI - MISURE ORIZZONTALI

Come anticipato in premessa, il provvedimento introduce alcune misure di portata generale volte alla crescita e al consolidamento delle filiere strategiche nazionali.

Si tratta, in particolare, della costituzione del **Fondo nazionale del made in Italy**, destinato a sostenere la crescita e il rafforzamento delle filiere, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale e con le attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e di economia circolare.

¹ La Cabina di regia è co-presieduta dai Ministri del MAECI e del MIMIT. Ne fanno inoltre parte: il Ministero del Turismo, il MEF, il Ministero dell'Agricoltura, la Conferenza delle Regioni, Unioncamere, ABI, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi, più un rappresentante dei settori Artigianato e PMI individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, CNA e di Confartigianato, e un rappresentante del settore del commercio individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti.

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del MEF con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni per il 2024, è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni (anche quotate in mercati regolamentati), comprese costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Con successivo decreto del MEF, da adottare di concerto con il MIMIT, verranno definiti i requisiti di accesso al Fondo, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati (art. 4).

Inoltre, per rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili, il provvedimento rfinanzia, con 15 milioni di euro per il 2024, il fondo rotativo, previsto dall'art. 4-*bis* del D.lgs. n. 185/2000, destinato al **finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile** (art. 5).

Con l'obiettivo di promuovere gli investimenti in innovazione, a favore delle *start up* innovative e delle microimprese, il provvedimento rfinanzia, con 1 milione di euro per il 2024, il **Voucher 3I – Investire in Innovazione**, utilizzabile per coprire le spese sostenute per i servizi connessi alla brevettazione (art. 6).

Nel corso del passaggio alla Camera, sono state poi introdotte alcune misure relative alla protezione dei **marchi di particolare interesse e valenza nazionale**, prevedendo la facoltà del MIMIT di subentrare nella titolarità di un marchio registrato o usato da almeno cinquanta anni, la cui impresa titolare o licenziataria decida di cessare in via definitiva l'attività. Tale misura potrà essere applicata esclusivamente nel caso in cui l'impresa non abbia trasferito il marchio a titolo oneroso. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il MIMIT può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Il Ministero potrà usare tali marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero (art. 7).

Si segnala che i marchi cui si riferisce la norma in commento non necessariamente coincidono con la categoria dei "*Marchi storici di interesse nazionale*" disciplinati dall'art. 11-*ter* del Codice della proprietà industriale (CPI). Infatti, questi ultimi, per essere definiti tali, devono non solo essere registrati o usati da almeno 50 anni, ma anche essere "*usati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale*", nonché iscritti nel "*Registro del marchio storico di interesse nazionale*" introdotto dall'art. 185-*bis* del CPI. Dunque, dall'analisi delle diverse disposizioni, è ragionevole ritenere che i marchi di particolare interesse e valenza nazionale (che, se inutilizzati, possono essere registrati da parte del MIMIT), siano una categoria più ampia dei marchi storici di interesse nazionale.

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI - MISURE SETTORIALI

Come anticipato, la legge reca diverse disposizioni di sostegno per alcuni, specifici comparti.

Il particolare, a esito dell'*iter* parlamentare, per i seguenti settori e filiere: *i)* **legno per l'arredo** (art. 8); *ii)* **oli di oliva vergini** (art. 9); *iii)* **fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo** (art. 10); *iv)* **moda** (art. 11); *v)* **nautica** (artt. 12, 13 e 14); *vi)* **ceramica** (art. 15); *vii)* **pane fresco e pasta** (art. 17); *viii)* **terme** (art. 24).

Tra le misure settoriali, registriamo una norma di più ampio respiro che disciplina l'**approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche** (art. 16).

In particolare, si prevede l'adozione, da parte del MIMIT e di concerto con il MIT e il MASE, sentita la Conferenza unificata e previa consultazione delle associazioni di categoria, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto, da parte delle imprese, degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La norma, se correttamente attuata, appare utile per tutelare le produzioni nazionali che sono soggette, a differenza di quelle di Paesi extra-UE (es. Cina), a normative stringenti in materia ambientale e di sostenibilità. Tuttavia, in sede di predisposizione delle citate linee guida, sarà fondamentale procedere, anzitutto, a un allineamento con la disciplina derivante dal c.d. "*Green Public Procurement*" e dei relativi criteri ambientali minimi (CAM), per quel che concerne i profili di sostenibilità ambientale degli acquisti "verdi" della PA, al fine di evitare inutili sovrapposizioni che rischierebbero di rendere il mercato pubblico di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale ancor più rigido.

Inoltre, con riferimento alle citate normative europee e nazionali che impongono alle imprese obblighi di sostenibilità ambientale, sociale e del lavoro, si ritiene opportuno che le stesse vengano meglio precisate, sempre in sede di predisposizione delle future linee guida, al fine di garantire la necessaria certezza applicativa alle imprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il provvedimento istituisce il **liceo del *Made in Italy***, il cui percorso dovrà essere disciplinato da un regolamento del Ministro dell'istruzione, nel rispetto delle linee guida STEM e di una serie di criteri, tra i quali: *i)* prevedere l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; *ii)* sviluppare competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*; *iii)* promuovere l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché dello sviluppo industriale dei settori produttivi del *made in Italy*; *iv)* prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione; *v)* rafforzare le competenze trasversali attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento; *vi)* prevedere l'acquisizione di competenze connesse

ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro (art. 18).

Viene, inoltre, istituita la **Fondazione “Imprese e competenze per il *made in Italy*”** con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i Licei del *made in Italy* al fine di diffondere la relativa cultura d'impresa. La Fondazione opera in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale, ivi compresi gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, gli istituti tecnici, con gli ITS *Academy*, con i centri di ricerca, di trasferimento tecnologico. Con decreto del MIMIT, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il MEF saranno approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione e disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati. Per la costituzione e il funzionamento della Fondazione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024 e 500 mila euro per il 2025. La Fondazione conferisce ogni anno il premio di “Maestro del *made in Italy*” a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* (art. 19).

MISURE DI PROMOZIONE

Il provvedimento prevede la realizzazione dell'**Esposizione nazionale permanente del *made in Italy***, affidandone la cura e la gestione alla Fondazione di cui al precedente punto (art. 20).

Con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il **patrimonio culturale immateriale**, la legge attribuisce al Ministero della cultura e al Dicastero dell'agricoltura, nonché alle altre amministrazioni per gli specifici profili di competenza, la promozione della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, inteso come l'insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Al riguardo, si segnala come la definizione utilizzata appaia piuttosto evasiva, lasciando un ampio spazio di interpretazione. Vengono modificate, inoltre, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferite non solo ai beni culturali materiali, ma anche a quelli immateriali e viene espunta dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (art. 21).

Inoltre, viene introdotta la **previsione per gli istituti e i luoghi di cultura di registrare il marchio** che li caratterizza e, nell'ottica di incrementare la capacità di automantenimento finanziario, gli stessi potranno concederne l'uso a terzi a titolo oneroso. Infine, per evitare eventuali abusi sull'utilizzo di nomi a dominio registrati riferibili agli istituti e luoghi di cultura, il Ministero della cultura provvederà a specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, gestione e mantenimento dei nomi (art. 22).

Il provvedimento introduce poi la definizione generale di “**imprese culturali e creative**”, identificandole in tutti gli enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese le società con e senza finalità lucrativa (in generale gli enti del Libro V del c.c.), nonché i lavoratori autonomi che: 1) svolgono attività stabile e continuativa (in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo), purché siano

soggetti passivi di imposta in Italia; *ii*) svolgono in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Si rinvia a un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica.

Sono definite *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

Infine, l'articolato prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese (art. 25).

Inoltre, la legge istituisce, presso il Ministero della cultura, l'**albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale**, cui possono accedere sia le imprese culturali e creative iscritte nella sezione speciale del registro imprese, sia quelle aventi altre forme giuridiche. L'iscrizione nell'albo comporta anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. Viene demandato a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative.

Da ultimo, il provvedimento prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione, da parte del Ministero della cultura, di **contributi a favore delle imprese culturali e creative** (art. 29). Inoltre, è prevista l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il MIMIT e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un "**Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative**".

Per la **promozione dello sviluppo del settore fieristico**, il provvedimento autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2024. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del MIMIT, da adottare di concerto con il MEF, con il MAECI, con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro del turismo - sentita la Conferenza unificata - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'attuazione degli interventi potrà essere affidata a un soggetto gestore (art. 33).

TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY E CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

Il provvedimento prevede l'adozione di un **contrassegno *Made in Italy*** (carta valori), che le imprese, su base volontaria, possono apporre sui beni prodotti nel territorio nazionale ai sensi della normativa comunitaria (ex art. 60 del Codice doganale, il Paese di origine è quello dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale).

Con decreto del MIMIT saranno stabilite, tra le altre cose, l'autorizzazione, le modalità d'uso del contrassegno e i settori merceologici e/o tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione (art. 41).

Sempre con l'obiettivo di incrementare il livello di tutela dei prodotti *made in Italy*, la legge autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 e di 26 milioni per il 2024, affinché il MIMIT

promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), quale tecnologia innovativa utile per la **tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *Made in Italy* mediante *blockchain***; viene poi istituito un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni.

Inoltre, il MIMIT concede alle PMI che ne facciano richiesta: *i*) contributi a fondo perduto, nella misura del 70% delle spese e dei costi sostenuti, per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere del *Made in Italy*, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti, al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; *ii*) un *voucher* per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità (art. 47).

La legge introduce poi una serie di misure volte a rafforzare il contrasto alla contraffazione², tra le quali si evidenziano:

- i.* la possibilità per il MIMIT di segnalare annualmente al Ministero della Giustizia specifiche aree tematiche relative al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, per le quali ritiene opportuna una **formazione specializzata dei magistrati**, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche delle attività della Scuola superiore della Magistratura (art. 50);
- ii.* l'**incremento delle sanzioni** amministrative pecuniarie in materia di contraffazione, con l'aumento, da 100 a 300 euro, di quelle minime inflitte all'acquirente finale che: *i*) acquista prodotti che, per la loro qualità o per la condizione ed entità del prezzo, inducano a ritenere che siano contraffatte; *ii*) introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi extra UE che violino i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d'autore (purché siano inferiori a 20 pezzi e non connessi a un'attività commerciale). Inoltre, nel caso in cui le sanzioni siano applicate dagli organi di polizia locale, le somme saranno interamente versate all'ente locale competente e non suddivise al 50% tra ente locale e Stato (art. 51);
- iii.* l'estensione del campo di applicazione dell'art. 517 del codice penale, che attualmente reprime la **vendita e la messa in circolazione dei prodotti con segni mendaci** (atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità del prodotto), al fine di ricomprendervi anche la condotta di detenzione per la vendita. La norma va, quindi, ad anticipare la fattispecie delittuosa, considerando la detenzione per la vendita come atto presupposto per la vendita o messa in circolazione;

² Alcune di queste misure sono state discusse nell'ambito del *Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding* (CNALCIS), organismo interministeriale con funzioni di impulso e coordinamento delle azioni di contrasto alla contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana. Il Consiglio, istituito e presieduto dal MIMIT, è rinnovato ogni 2 anni. Partecipano ai lavori del CNALCIS i rappresentanti di dodici Ministeri e dell'ANCI, coadiuvati da due Commissioni consultive permanenti, delle forze dell'ordine e delle forze produttive. Confindustria è componente di quest'ultima Commissione per contribuire, tra le altre cose, a: individuare le attività prioritarie di prevenzione e contrasto alla contraffazione e all'Italian Sounding; elaborare proposte di intervento negli ambiti prioritari definiti dal Consiglio; promuovere attività di formazione e informazione per il contrasto alla contraffazione e all'Italian Sounding.

- iv. l'introduzione della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di disporre la **distruzione di merci contraffatte sequestrate**, quando il decreto di sequestro/convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, per le merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione, quando la custodia sia difficile, onerosa, pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica (art. 53);
- v. la semplificazione delle attività di **verbalizzazione delle merci sequestrate** e, in particolare, nelle operazioni di inventario, consentendo la catalogazione per tipologia di bene e per massa, volume e peso, superando quindi la necessità di provvedervi per singola unità (art. 54);
- vi. l'estensione della possibilità di ricorrere alle **indagini sotto copertura** anche per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 55).